

ISSN 1122 6412

Nobiltà

**Rivista di Araldica, Genealogia,
Ordini Cavallereschi**

Famiglie Storiche d'Italia

Istituto Araldico Genealogico Italiano

**Federazione delle Associazioni Italiane di Genealogia,
Storia di Famiglia, Araldica e Scienze Documentarie**

ANNO XXVII

NOVEMBRE-DICEMBRE 2019

MILANO

NUMERO 153

INDICE

	<i>pagina</i>		<i>pagina</i>
LETTERE AL DIRETTORE E COMUNICAZIONI DELLA DIREZIONE.	514		ORDINI CAVALLERESCHI
ARALDICA ECCLESIASTICA.	515		FRANCESCO SGOBBA
ARALDICA CIVICA.	523		Quando il Sovrano Militare Ordine di Malta ebbe la sua flotta aerea. 575
ASSOCIAZIONE POSSESSORI CERTIFICAZIONI D'ARMA, GENEALOGIA, NOBILTÀ.	514		
<i>Curone</i>			
NOTIZIARIO IAGI.	529		
CRONACA.	530		
RECENSIONI.	548		
			
EDITORIALE			
I Predicati cognominali nell'ordinamento repubblicano.	551		
			
ARALDICA			
HADZI NENAD M. JOVANOVICH Development of heraldry in medieval Serbia.	555		
			STORIA
DANIELE E. IADICICCO A Gaeta il crollo della Cappella dei nobili.	601		
LUIGI G. DE ANNA Cento anni fa l'epopea di Fiume dannunziana nel ricordo di Arturo de Anna, comandante della nave Taranto.	605		
ROBERTO BADINI I Pontefici Romani: Pio XI.	629		
ROBERTO BADINI I Pontefici Romani: Benedetto XV.	633		
INDICE 2018	635		



I PREDICATI COGNOMINALI NELL'ORDINAMENTO REPUBBLICANO

Il 1° gennaio 1948 in Italia è entrata in vigore la Costituzione della Repubblica Italiana che alla disposizione transitoria e finale XIV afferma: *“I titoli nobiliari non sono riconosciuti. I predicati di quelli esistenti prima del 28 ottobre 1922, valgono come parte del nome. L’Ordine mauriziano è conservato come ente ospedaliero e funziona nei modi stabiliti dalla legge. La legge regola la soppressione della Consulta araldica¹”*. La Costituzione semplicemente dice che i titoli nobiliari non hanno alcun valore per l’ordinamento giuridico, *“non costituiscono contenuto di un diritto e, più ampiamente, non conservano alcuna rilevanza²”*, ovvero è come se non esistessero; e i predicati³ quale ricordo storico

¹ La Consulta araldica fu un collegio istituito dal Regno d’Italia nel 1869 per dare pareri al governo in materia di titoli nobiliari, stemmi e altre pubbliche onorificenze, che divenne il massimo organo consultivo (non giurisdizionale) in campo araldico dell’ordinamento monarchico italiano.

² Sentenza 101 del 26 giugno 1967 della Corte costituzionale.

CARLO MISTRUZZI DI FRISINGA, *Trattato di diritto nobiliare italiano*, v. I, Giuffrè, Milano, p. 23: «La Costituzione repubblicana del 1948 non ha - si noti bene - né abolito né proibito i titoli nobiliari. Si è limitata a non riconoscerli ufficialmente e a togliere di conseguenza quella protezione legale di cui essi godevano in regime monarchico. Per contro protegge in pieno i predicati nobiliari che vengono a far parte del nome con funzione “individuatoria”». La sentenza costituzionale n. 101/1967 aggiunse interpretativamente in base al combinato disposto dell’art. 3/1º della Costituzione con l’art. XIV/1º delle disposizioni transitorie e finali, il requisito che i predicati fossero già stati riconosciuti dalla Consulta Araldica del Regno d’Italia.

³ Con *predicato* si intende l’indicazione di una località geografica su cui ha (o aveva) potere il detentore di un titolo nobiliare (in tal caso si tratta di predicato «feudale»), o su cui non si ha prerogativa ma che costituisce un possedimento patrimoniale (in tal caso si tratta di predicato «allodiale»).

(ma solo quelli riconosciuti dal regno d'Italia prima del 28 ottobre 1922, instaurazione del regime fascista), fanno parte del cognome avendo valore unicamente cognominale, divenendo così una *eredità storica incorporea*, che come tale *passa a tutta la discendenza*, e non solo a chi era riconosciuto nel titolo nobiliare.

Pertanto se i predicati sono “parti del nome”, il titolare può trasmetterli applicando il codice civile a tutti i suoi discendenti (legittimi e naturali) e anche agli adottivi, come qualsiasi cognome e vengono regolarmente tutelati dai tribunali della Repubblica italiana, applicando a tale tutela le norme sulla tutela del nome (non quelle sulla tutela dei titoli nobiliari, cessati con la Costituzione repubblicana).

Quindi ripetiamo che solo le famiglie che provvidero a riconoscere i propri diritti nobiliari prima del 28 ottobre 1922⁴ (e per questa ragione compaiono nel Libro d’Oro della Nobiltà Italiana oggi conservato all’Archivio Centrale dello Stato) possono chiedere ed ottenere la *cognominizzazione del predicato* con il procedimento contenzioso ordinario, nei confronti dell’Ufficio Araldico presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, e degli eventuali controinteressati, essendo nel pieno diritto di considerare tale aggiunta un reale predicato per avere ottemperato alla disposizione costituzionale di tutela storica del proprio cognome, mentre è chiaro che quelle famiglie che per i più vari motivi non provvidero in tempo a tale tutela, oggi non possono più farlo anche se nel pieno diritto storico quali discendenti di famiglie che avrebbero avuto diritto all’aggiunzione del predicato al cognome se avessero ottenuto il riconoscimento della nobiltà prima del 28 ottobre 1922.

Premesso questo, come sono da considerare tutte quelle persone che hanno chiesto ed ottenuto in passato ed ancora oggi la modifica del proprio cognome aggiungendo quello che parrebbe essere un predicato?

Certamente nell’immaginario collettivo e per coloro che non sono conoscitori della materia non esiste differenza, anche perché chi non è mosso da un determinante interesse storico, si sofferma all’effetto superficiale che il suono di un predicato produce; ma lo studioso non può non rendersi conto della differenza sostanziale che esiste tra le famiglie riconosciute come nobili prima del 28 ottobre 1922 e quelle che avrebbero potuto esserlo e che proprio per questo si sono sentite troppo tardi nel diritto di aggiungere quello che loro intendono come

⁴ La Corte Costituzionale ha ritenuto che il reale significato della norma costituzionale in esame non possa essere accertato se non alla luce del principio espresso dal primo comma della disposizione, secondo il quale l’ordinamento repubblicano non riconosce i titoli nobiliari. Ed infatti l’incertezza intorno all’interpretazione della qualifica esistente riferita ai titoli anteriori al 28 ottobre 1922 non può essere superata da considerazioni meramente letterali.

predicato ma che per essere tale ad ogni effetto avrebbe avuto bisogno anche dell'avallo dello Stato inteso come procedimento contenzioso ordinario, che garantisse loro la certezza del diritto.

In questi ultimi anni si è visto un aumento indiscriminato delle domande di modifica del cognome adducendo la necessità di aggiungere quello che verrebbe presentato come un predicato tutelabile come diritto storico dalla nostra Costituzione, così questo incremento ha prodotto la circolare del Ministero dell'Interno n.10/2008⁵ del 3 settembre 2008 che chiarisce ogni dubbio sulla questione.

⁵ “Risultano pervenute numerose domande di modifica del cognome, volte ad evidenziare l'appartenenza ad una famiglia che prima della instaurazione della Repubblica fosse in possesso di un titolo nobiliare.

La gran parte delle domande risultano però inammissibili alla luce delle norme vigenti, come interpretate dalla Corte Costituzionale con sentenza 101 del 1967 in quanto volte, in buona sostanza, al riconoscimento in via amministrativa del diritto alla cognomizzazione ovvero perché miranti ad ottendere la *cognomizzazione* di un predicato non esistente.

In prima battuta è necessario ricordare che ai sensi della Disposizione Transitoria n. XIV della Costituzione è previsto espressamente che ‘I titoli nobiliari non sono riconosciuti. I predicati di quelli esistenti prima del 28 ottobre 1922 valgono come parte del nome’.

Come evidenziato nella precitata sentenza della Corte Costituzionale, il secondo comma della XIV disposizione va interpretato ‘nel residuo senso che l'aggiunta al nome dei predicati anteriori al 28 ottobre 1922 non trova la sua fonte nel diritto al titolo, non più sussistente ma nel già intervenuto riconoscimento che assume il ruolo di presupposto di fatto del diritto alla *cognomizzazione*’.

Dalle argomentazioni giuridiche sopra riportate discende, secondo l'insegnamento della Corte Costituzionale, non solo l'impossibilità di cognomizzare predicati che ancorché siano anteriori al 28 ottobre 1922 non abbiano formato oggetto di riconoscimento durante il rigore del vecchio ordinamento, ma anche la necessità che le vicende relative al diritto al riconoscimento della cognomizzazione dei predicati debbano essere rimesse alla competenza esclusiva dell'autorità giudiziaria ordinaria, secondo le regole che il vigente ordinamento detta per la tutela del diritto al nome.

Pertanto, ognqualvolta la domanda dell'interessato, seppur formalmente proposta come domanda di modifica del cognome, sia in realtà motivata e giustificata, come spesso accade, dal presunto diritto dell'interessato a vedersi riconoscere il diritto alla cognomizzazione del predicato, tale domanda non potrà in nessun caso trovare accoglimento perché solo l'autorità giudiziaria ordinaria ha competenza a verificare la titolarità di un simile diritto.

In tali casi trattasi infatti di una azione di accertamento di un diritto soggettivo dei cittadini (art. 6 cod. civ.) che non rientra nell'ambito discrezionale dell'autorità amministrativa.

Il cittadino dovrà pertanto necessariamente proporre una azione in via contenziosa ordinaria nei confronti del Pubblico Ministero, dell'Ufficio Araldico presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, nonché nei confronti degli eventuali controinteressati, come confermato dalla giurisprudenza unanime e dalla sentenza della Corte di Cassazione del 7 marzo 1991 n. 2426.

Purtroppo oggi in queste materie a causa della disinformazione, del disinteresse dei più e della oggettiva inesistenza di benefici si tende a non essere chiari o peggio ancora se in malafede a non dire tutto quello che sarebbe giusto far sapere. Ma nel caso specifico alla luce di quanto esposto è evidente che una simile aggiunta al cognome chiamata erroneamente “predicato”, *non è altro che un nuovo cognome* unito al precedente. L’esaustiva circolare ministeriale dovrebbe far meditare chi volesse intraprendere un’azione volta alla modifica del cognome nel miraggio di ottenere in tal modo il riconoscimento storico di un predicato che nella realtà non è poi considerato tale.

Si ricorda che con tale sentenza la Corte di Cassazione ha altresì statuito che l’ufficiale dello stato civile non ha la legittimazione passiva a partecipare al contenzioso, in quanto l’ufficiale dello stato civile si pone in veste di mero esecutore degli ordini derivanti dal disposto della sentenza e non come parte in causa.

In tali casi, le Prefetture dovranno pertanto informare i richiedenti della necessità di una simile procedura giudiziaria, facendo presente che la proposizione di una domanda di modifica del cognome al fine di ottenere la cognomizzazione del predicato verrebbe rigettata per carenza di competenza.

La procedura di modifica, aggiunta o cambiamento di cognome di cui agli artt. 82ss del DPR 396/2000 resta utilizzabile solo ed esclusivamente nel rispetto dei principi generali adottati in materia di modifica o aggiunta del cognome.

A titolo di esempio, la predetta procedura potrà essere utilizzata per aggiungere un predicato che risulti già cognomizzato in capo alla madre o altro parente, al fine di mantenere esistente il cognome che altrimenti andrebbe ad estinguersi.

In questi casi, sarà cura delle Prefetture acquisire tutta la documentazione dalla quale emerge incontestabilmente l’avvenuta cognomizzazione, trasmettendo altresì un motivato parere che analizzi con particolare attenzione la sussistenza o insussistenza dei requisiti per i quali si ritiene possibile un procedimento di mutamento del cognome ai sensi della normativa vigente e di quanto dettagliato dalla presente circolare.

Infine si ricorda che in nessun caso sarà possibile utilizzare la procedura di mutamento del cognome al fine di creare, come viene a volte richiesto, un cognome basato su di un predicato inesistente ovvero non riconosciuto nei limiti temporali di cui alla disposizione XIV.

Una simile domanda sarebbe chiaramente volta ad aggirare i limiti precisi posti dalla disposizione costituzionale, cercando di raggiungere per via amministrativa un risultato altrimenti non raggiungibile per via giudiziaria.

Pertanto nel caso di presentazione di domanda di modifica o aggiunta di cognome, al fine di aggiungervi un predicato, sarà opportuno acquisire in ogni caso in prima battuta il parere dell’Archivio centrale dello Stato Ufficio Consulta Araldica e nel caso di risposta negativa quanto alla sussistenza di un riconoscimento di un simile predicato, la domanda sarà rigettata.

Tanto premesso, si richiama all’attenzione delle SS.LL. quanto sopra evidenziato, con preghiera di voler informare di ciò anche i Sigg. Sindaci nella certezza che verrà posta la massima cura circa la disamina di questi casi e la risoluzione degli stessi. IL DIRETTORE CENTRALE (Annapaola Porzio)”

Nobiltà

Rivista di Araldica, Genealogia, Ordini Cavallereschi

Pubblicazione bimestrale di Storia e Scienze Documentarie

Proprietà Artistica e Letteraria

Bollettino del Consiglio Direttivo della Federazione delle Associazioni Italiane di Genealogia,
Storia di Famiglia, Araldica e Scienze Documentarie - F.A.I.G.

CONSIGLIO DI REDAZIONE

Direttore Responsabile - Fondatore

Pier Felice degli Uberti

Presidente

†Vicente de Cadenas y Vicent

Luigi G. de Anna

Carlo Tibaldeschi

Marco Horak

Walburga von Habsburg Douglas

Carlo Pillai

Maria Loredana Pinotti, *Segretario*

COLLABORATORI

Giorgio Aldrighetti

Maria Teresa Manias

Vincenzo Alfano

Amadeo-Martín Rey y Cabieses

Gianluigi Alzona

Gino Moncada Lo Giudice di Monforte

Luca Becchetti

Silvia Neri

Luigi Borgia

Salvatore Olivari de la Moneda

Enzo Capasso Torre

Nicola Pesacane

Franco Cardini

Hervé Pinoteau

Giovanni Battista Cersosimo

Don Antonio Pompili

Antonio Conti

Amadeo-Martín Rey y Cabieses

Alfonso Ceballos-Escalera y Gila

Gianfranco Rocculi

Armand de Fluvia i Escorsa

Guy Stair Sainty

Gian Marino Delle Piane

Alessandro Savorelli

Stanislav V. Dumit

Domenico Serlupi Crescenzi Ottoboni

Alberto Giovanelli

Maria Cristina Sintoni

Giovanni Giovinazzo

Michel Teillard d'Eyry

Cecil Humphery-Smith

Gianantonio Tassinari

Peter Kurrild-Klitgaard

Diego de Vargas Machuca

Alberto Lembo

Dirk Weissleder

Iscrizione n°187 dell'8-7-1993 Registro della stampa Tribunale di Casale M. Al
Poste Italiane S.P.A. - Spedizione in Abbonamento Postale - 70% Cn/Bo

Quota d'iscrizione 2020 all'ISTITUTO ARALDICO GENEALOGICO ITALIANO in qualità di Socio
Aderente (comprensiva dei 5 numeri annuali di NOBILTÀ) € 60,00 (Estero € 65,00)

Condizioni di Abbonamento Annuale (5 numeri) a NOBILTÀ

Italia	€ 60,00	Numero singolo	€ 20,00
Estero	€ 65,00	Annata arretrata	€ 80,00

Il versamento può essere effettuato sul C/C postale n° 76924703 intestato:

FEDERAZIONE DELLE ASSOCIAZIONI ITALIANE DI GENEALOGIA, STORIA DI FAMIGLIA, ARALDICA E
SCIENZE DOCUMENTARIE - F.A.I.G., Via Battisti 3, 40123 Bologna

Coordinate Bancarie Internazionali (IBAN)

Codice BIC: BPPIITRRXXX

Paese Check CIN ABI CAB N. CONTO
IT 78 X 07601 02400 000076924703

Tutta la corrispondenza relativa all'ISTITUTO ARALDICO GENEALOGICO ITALIANO e a
NOBILTÀ deve essere indirizzata in Via Battisti, 3 - 40123 Bologna.